



Comune di Marmirolo
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

ai sensi dell'art.4 comma 6 della Legge n.219 del 22 dicembre 2017 (G.U. 16/01/2018)
in vigore dal 31 gennaio 2018 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/02/2018

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Marmirolo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2,13,32 della Costituzione italiana e degli articoli 1,2,3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona.
2. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può attraverso le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
3. La persona minore di età o incapace, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione nel rispetto dei diritti di cui al comma 1 e 2.

ART. 2 – DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

1. Con l'espressione "*Dichiarazione Anticipata di Trattamento*" (D.A.T.) si intende la manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o di rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari.

ART. 3 – FIDUCIARIO

1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo, allegato alla stessa. Al fiduciario è rilasciata una copia della D.A.T. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica al disponente.
2. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione non contenga l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, la D.A.T. mantiene efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

ART. 3 – FORMA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

1. La D.A.T. deve essere redatta:
 - per atto pubblico;
 - o per scrittura privata autenticata;
 - o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dello stesso con firma autografa;
 - oppure presso le strutture sanitarie.

2. Le D.A.T. sono modificabili e/o revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme.
3. Sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

ART.4 – COMPETENZE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

1. Ai sensi dell'art.4 comma 6 della Legge 219/2017, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Marmirolo è competente secondo il criterio della residenza del disponente.
2. In ottemperanza alla circolare n.1/2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, d'intesa con il Ministero della salute, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marmirolo:
 - è legittimato a ricevere esclusivamente le D.A.T. consegnate personalmente dal disponente residente nel comune di Marmirolo, recanti la propria firma autografa;
 - non è legittimato a ricevere le D.A.T. da disponenti non residenti;
 - non partecipa alla redazione della D.A.T.;
 - non fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente;
 - fornisce al disponente, all'atto della consegna, formale ricevuta avvenuta consegna.

ART.5 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

1. Il Comune di Marmirolo istituisce il registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio dello Stato Civile.
2. L'Ufficio dello Stato Civile:
 - riceve le D.A.T. ai sensi dell'art.4 dl presente Regolamento;
 - registra in ordine cronologico le D.A.T. pervenute;
 - assicura la tenuta e la conservazione del registro in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali secondo la vigente normativa;
 - assicura la tempestiva comunicazione all'Ufficio Anagrafe del Comune di Marmirolo delle D.A.T. ricevute ai soli fini dell'aggiornamento dell'archivio della popolazione residente;
 - cura la trasmissione delle D.A.T. alle strutture sanitarie con le modalità operative discendenti dall'emanando decreto del Ministero della salute ai sensi dell'art.1 comma 419 della legge 27 dicembre 2017 n.205.